

COMUNE DI QUARTUCCIU

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26.10.2017

Allegato alla deliberazione C.C. n. 47 del 26.10.2017

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle Commissioni Consiliari nonché le forme di pubblicità dei lavori.

TITOLO II COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 2 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
 - I Commissione, competente in materia di Statuto; Regolamenti non compresi nelle specifiche competenze delle altre commissioni; Politiche Sociali; Sport; Cultura; Istruzione; Spettacolo;
 - II Commissione, competente in materia di Programmazione, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Turismo;
 - III Commissione, competente in materia di Pianificazione Territoriale, Mobilità, Ambiente, Infrastrutture, Servizi Urbani, Protezione Civile.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono istituite all'inizio di ogni consiliatura e restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che le ha espresse.

Art. 3 - Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. A garanzia della rappresentanza di ogni gruppo consiliare, ciascuna Commissione è composta da un/a consigliere/a per ogni gruppo di minoranza e da un numero di consiglieri/e di maggioranza pari alla somma dei/le commissari/e di minoranza aumentato di uno, tenuto conto della costituzione dei gruppi all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale e delle successive modifiche. Nel caso in cui siano presenti solo due gruppi consiliari, ogni Commissione è composta da due consiglieri/e appartenenti al gruppo di minoranza e da tre consiglieri/e appartenenti al gruppo di maggioranza.
2. Il/la sindaco/a e gli/le assessori/e non possono far parte delle Commissioni.
3. Le nomine dei/le commissari/e sono effettuate con decreto del/la sindaco/a su designazione dei capigruppo.
4. Successivamente alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il/la sindaco/a invita i capigruppo a trasmettere, entro sette giorni, i nominativi dei/le consiglieri/e designati/e. In caso di inerzia, decorso il termine assegnato, provvede il/la Sindaco/a d'ufficio **all'individuazione dei commissari**, nel rispetto del principio proporzionale.
5. Ogni consigliere/a comunale deve essere designato/a commissario/a di almeno una Commissione.
6. Ogni gruppo consiliare ha la facoltà di sostituire, previa comunicazione al/la sindaco/a, un/a commissario/a, che deve essere consenziente, con un altro/a consigliere/a senza che ciò rechi pregiudizio al funzionamento della Commissione.
7. A qualsiasi modifica della composizione dei gruppi consiliari devono seguire le opportune modifiche alla composizione delle singole Commissioni, affinché sia rispettato il rapporto proporzionale tra i gruppi di maggioranza e di minoranza come definito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Presidente e vicepresidente

1. La seduta d'insediamento della Commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla data della sua costituzione ed è convocata dal/la sindaco/a e presieduta dallo/a stesso/a o da un/a suo/a delegato/a.
2. Nella seduta d'insediamento la Commissione elegge, nel proprio seno, il/la presidente ed il/la vicepresidente.
3. L'elezione del/la Presidente e del/la Vicepresidente avvengono con votazione separata a scrutinio palese. Ogni commissario/a può esprimere una sola preferenza. Sono eletti/e i/le commissari/e che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i/le più anziani/e d'età.
4. Il/la Presidente o il/la Vicepresidente decadono automaticamente qualora aderiscano ad un gruppo consiliare diverso da quello di appartenenza al momento della loro elezione da parte della Commissione.
5. **Non può essere eletto/a Presidente o Vicepresidente di Commissione il/la Presidente del Consiglio comunale.**

Art. 5 - Compiti del presidente e del vicepresidente

1. Il/la presidente della Commissione, o il/la vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, ha il compito di:
 - convocare la Commissione e presiederla;
 - redigere l'ordine del giorno avendo presenti, a tale scopo, le richieste del/la Sindaco/a.
 - coordinare i lavori della Commissione;
 - assicurare il deposito della documentazione necessaria relativa agli argomenti da trattare.
2. Il/la **Sindaco/a** informa il Consiglio Comunale dell'elezione del/la Presidente e del/la Vicepresidente **di ogni Commissione** e di ogni successiva variazione.

Art. 6 – Segreteria

1. **La Segreteria delle commissioni è garantita dalla Segreteria Generale dell'Ente. La Segreteria provvede alla convocazione della commissione. I responsabili competenti per materia provvedono al deposito degli atti presso la Segreteria Generale nel numero di copie necessario.**
2. **La verbalizzazione delle sedute è affidata al Responsabile di settore competente per materia, a un suo delegato o al commissario più giovane. Il segretario verbalizzante redige i verbali di seduta, li sottoscrive insieme al Presidente o al Vicepresidente e li trasmette, unitamente alla proposta di deliberazione al/la Sindaco/a e al Segretario generale e provvede all'archiviazione delle determinazioni assunte dalla commissione.**
3. I verbali delle sedute di ciascuna Commissione devono recare il numero progressivo, la data, l'orario di inizio e di fine seduta, i nominativi dei presenti, l'indicazione dei pareri assunti, **la** sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 7- Funzioni della Commissione

1. La Commissione svolge funzioni in sede referente, consultiva e di controllo, in armonia con i programmi del Consiglio Comunale.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - in sede referente, esamina le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio;
 - in sede consultiva, esprime pareri su richiesta del Consiglio;

- in sede di controllo, verifica il rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio.
3. Le Commissioni Consiliari svolgono attività in sede redigente in materia di Statuto o Regolamenti, se richiesto dal Consiglio Comunale.
 4. Le Commissioni esprimono il parere nell'ambito delle materie di propria competenza sui seguenti oggetti:
 - Statuto
 - Regolamenti Comunali
 - Programmi
 - Bilanci Annuali e Pluriennali
 - Conti Consuntivi
 - Piani Territoriali ed Urbanistici
 - Convenzioni con altri Enti
 - Costituzioni e modificazioni forme associative
 - Istituzione, compiti, nonché forme di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione
 - Assunzione diretta di pubblici servizi
 - Costituzione di Istituzioni: Aziende Speciali, Consorzi comunali o intercomunali
 - Concessione a terzi di pubblici servizi
 - Partecipazione del Comune a Società di capitali
 - Affidamento di servizi o attività mediante convenzione
 - Istituzione e ordinamento di tributi comunali

Le commissioni esprimono inoltre il parere, nell'ambito delle proprie competenze, su quanto non espressamente esplicitato nell'elenco sopra riportato, ma comunque richiamato dall'art. 42 del Testo unico degli enti locali (TUEL).
 5. Le commissioni esprimono inoltre parere, nell'ambito delle proprie competenze, su qualsiasi argomento quando richiesto dal Consiglio Comunale e/o del Sindaco.

Art. 8 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal/la Presidente in una delle sedi dell'Amministrazione Comunale.
2. Il/la presidente convoca la Commissione diramando **appositi avvisi** ai/le commissari/e almeno **tre** giorni **lavorati** prima di quello fissato per la seduta, unitamente all'ordine dei lavori. Il/La Presidente **assicura il deposito**, presso **la Segreteria Generale** della documentazione necessaria relativa agli argomenti da trattare due giorni **lavorativi** prima della data fissata per la riunione. Della convocazione è data comunicazione al/la sindaco/a ed agli/alle assessori/e aventi competenza nelle materie all'ordine del giorno.
3. (cassato)
4. In caso di urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.
5. La Commissione è convocata dal **Presidente anche** su richiesta di un terzo dei/le suoi/e commissari/e, **su richiesta del/la Sindaco/a, dell'Assessore competente per materia**. La seduta della Commissione deve avvenire entro **tre** giorni **lavorativi** dalla richiesta. **In caso di inerzia provvede il/la Sindaco/a.**
6. **Le convocazioni e le comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica agli indirizzi indicati dai/le Commissari/e.**

Art. 9 - Modalità di funzionamento

1. La Commissione esprime **le proprie determinazioni** entro **sette** giorni **dalla data della prima convocazione**. In caso di necessità o urgenza tale termine può essere ridotto a **tre** giorni su richiesta del/la Sindaco/a **o dell'Assessore competente per materia**.
2. I termini indicati dal comma precedente sono sospesi qualora la Commissione esprima, con parere motivato, l'esigenza di **acquisire ulteriori elementi di valutazione** e riprendono a decorrere **dopo tre** giorni dalla sospensione.
3. **Trascorsi i suddetti termini**, la proposta deliberativa può essere portata all'esame del Consiglio Comunale.
4. I lavori della Commissione hanno inizio all'ora e nel luogo indicato nell'avviso. Trascorsa mezz'ora dall'ora di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è deserta.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza **della metà** dei/le commissari/e (arrotondato all'unità superiore).
6. Il/La commissario/a impossibilitato/a a presenziare ad una seduta della Commissione può farsi sostituire da un/a altro/a consigliere/a appartenente allo stesso gruppo consiliare, previa comunicazione al/la presidente della Commissione.
7. Il/La sindaco/a e gli/le assessori/e devono garantire, **previo accordo**, la propria partecipazione alle sedute della Commissione che esamina argomenti di loro specifica competenza.
8. Le **determinazioni** della Commissione sono valide allorché conseguano la maggioranza dei voti dei/le commissari/e presenti. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il raggruppamento dei voti nel quale è contenuto quello del/la presidente.
9. *(cassato)*
10. Le Commissioni Consiliari possono disporre l'audizione dei responsabili del Comune o di rappresentanti del Comune in altri enti, istituzioni, aziende, società. Essi hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere alle Commissioni sulle questioni di rispettiva competenza.

Art. 9 bis – Emendamenti

1. **Qualora la Commissione proponga degli emendamenti alla proposta di deliberazione sottoposta alla sua attenzione, su tali emendamenti andranno acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, prima dell'esame della proposta di deliberazione da parte del Consiglio comunale.**

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 10 - Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali di indagine, di controllo e di garanzia su materie e argomenti di competenza del Comune.
2. L'istituzione delle Commissioni Speciali deve avvenire con apposito atto deliberativo consiliare adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri, che ne determini i poteri, l'oggetto, la durata e il numero di componenti.
3. Per il funzionamento e la costituzione delle Commissioni Speciali si applicano le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari Permanenti, per quanto non previsto dal presente articolo.

4. La presidenza e la vicepresidenza di ogni Commissione Speciale sono attribuite a consiglieri/e dei gruppi di minoranza. A tale scopo, la loro nomina viene effettuata solo dai commissari/e di minoranza.
5. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottare.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione Speciale conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal/la presidente al segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere pubblicati all'Albo del Comune, a cura del/la segretario/a della Commissione, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 11 bis – Gettoni

1. **Qualora un Commissario partecipi, nella stessa giornata, ad una pluralità di sedute di Commissione allo stesso compete un unico gettone di presenza.**

Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.